



Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà-Archi”

PLESSI SEC. I GRADO: Ibico/Pirandello - Klearchos – PRIMARIA: S. Caterina - S. Brunello - Archi Cep - INFANZIA: S. Caterina - Archi Centro

Via Montello n. 7 – 89122 – Reggio Calabria (RC) **Tel 0965 48679**

e-mail: rcic80500x@istruzione.it - pec: rcic80500x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.icfalcomatarchi.edu.it/>

C.F: 92081760800 - C.M.: RCIC80500X

Circolare n. 12 del 9/09/2024

Ai DSGA
Ai Docenti
Ai Collaboratori della Dirigenza
Ai Responsabili di plesso
Ai Collaboratori Scolastici
Agli addetti alla vigilanza
I.C. Falcomatà-Archi
Sito web

OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA e Piano Uscite Quotidiane – Regolamento di vigilanza e d’istituto in adozione

Con riferimento all’oggetto , agli obblighi contrattualmente statuiti e riconosciuti in capo al personale scolastico, con la presente si rende necessario fornire le seguenti indicazione e le consequenziali disposizioni di servizio.

Premessa

In occasione dell’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico, l’attenzione delle SS.LL alla sicurezza, ivi compresa la vigilanza degli alunni e la responsabilità che grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti, sui collaboratori scolastici , sugli addetti e sui responsabili di plesso , devono indurre le SS.LL ad assumere condotte, a livello del singolo e dell’intera comunità, tali da tutelare l’incolumità dei minori e dell’intera utenza . A tal fine , pertanto, si richiede la pedissequa osservanza delle disposizioni adottate con atti organizzativi e regolamenti che in questa sede si richiamano integralmente.

NORME GENERALI

Considerato che:

- in base all’**art. 2047 del codice civile** “*In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere (e in questa definizione rientrano i minori di 14 anni), il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*”;
- in base all’**art. 2048 del codice civile** “*il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato (su se stesso e sugli altri) dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte (i docenti) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*” ;

- l'art. 2048, comma 3 del codice civile prevede una responsabilità "aggravata" a carico della scuola in quanto essa si basa su di una *colpa presunta*, ossia sulla presunzione di una "*culpa in vigilando*", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di "*non aver potuto impedire il fatto*" che l'alunno ha compiuto su se stesso o su terzi;
- in base a giurisprudenza consolidata, il personale insegnante delle scuole sia *private* che *pubbliche* rientra nella nozione dei cosiddetti "*precettori*" di cui all'art. 2048, comma 2 del codice civile; Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell'**art. 28 della Costituzione** "*i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici*".
- sulla scuola incombe un generale **dovere di vigilanza sugli alunni** che ha inizio dal momento iniziale dell'affidamento e termina solo quando alla suddetta vigilanza si sostituisca quella dei genitori o di altri soggetti delegati (dai genitori) all'accompagnamento al termine delle attività scolastiche nei modi previsti dalla normativa vigente;
- in base al **Dlgs 30 marzo 2001, n. 165**, il Dirigente Scolastico ha precisi obblighi organizzativi relativi all'amministrazione e al controllo dell'attività svolta degli operatori scolastici, da cui deriva una sua precisa responsabilità per l'eventuale sinistro riportato dal minore a causa di carenze e pericoli che non abbia provveduto ad eliminare o a gestire in modo adeguato;
- in base all'art. 29, comma 5 del CCNL 2006-2009, i docenti sono tenuti all'accoglienza e alla vigilanza dei propri alunni: a tale scopo devono "*trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*";
- il personale scolastico è tenuto, tra gli altri obblighi, ad accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi **immediatamente** antecedenti e successivi all'orario delle lezioni e durante la ricreazione e il pasto nelle mense scolastiche;
- la Corte di Cassazione Cass., sent. n.12424/98; n. 13125/97; Cass. n. 1623/94; n. 6937/93; n. 5424/86 ha chiarito quali debbano essere le modalità con le quali l'istituto scolastico debba esercitare la vigilanza sugli allievi ossia:
- l'uso della opportuna diligenza e attenzione richiesta non solo dall'età, ma anche dallo sviluppo psicofisico del minore: in altre parole la **sorveglianza sugli allievi deve essere inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione**, cosicché più si avvicini l'età del pieno discernimento, meno occorrerà la continua presenza degli insegnanti;
- la necessità che la vigilanza parta dal primo momento in cui l'allievo viene affidato alla scuola sino a quando ad essa si sostituisca quella dei genitori;

Considerata:

la Responsabilità dei docenti (a questo proposito si vedano gli **artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile**)

secondo cui:

- l'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l'età dell'alunno;
- la responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:
- risulta essere presente al momento dell'evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

- l'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

1. VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE

Il responsabile di plesso si accerterà con l'aiuto del collaboratore scolastico o con l'addetto alla vigilanza dell'arrivo in tutte le classi dei colleghi. In caso di assenza o ritardo, disporrà la vigilanza degli alunni da parte del personale docente, preferendo l'utilizzazione di docenti non impegnati in attività frontale e, in caso di necessità, affidare gli alunni al collaboratore scolastico, in attesa dell'arrivo del supplente. Offrire al responsabile di plesso la massima collaborazione per la vigilanza di classi momentaneamente prive del docente, in attesa del suo arrivo o dell'arrivo del supplente. L'obbligo di vigilanza sugli alunni prevale su tutte le esigenze.

2. VIGILANZA IN CASO DI ALLONTANAMENTO

L'insegnante non può lasciare la classe, nemmeno temporaneamente, se non per motivi gravi e dopo aver affidato al collaboratore la vigilanza sugli alunni. L'affidamento momentaneo della classe al collaboratore deve essere annotata sul registro elettronico.

3. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Considerando la fascia di età degli alunni dell'Istituto, durante l'intervallo è senz'altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una maggiore attenzione nella sorveglianza. Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi ed alla diffusione del contagio
- Evitare che gli alunni corrano scompostamente negli spazi comuni della scuola e permettere la pausa ed il consumo della merenda in classe vigilati dall'insegnante in servizio.
- Durante l'intervallo gli alunni dovranno comunque recarsi ai servizi secondo la prevista turnazione
- Per nessuna ragione, durante tutto l'orario di apertura della scuola, permettere l'ingresso di estranei e/o cibi e bevande dall'esterno per l'intervallo o per la pausa mensa e quindi l'ingresso di estranei nell'edificio e nelle pertinenze. Ogni alunno avrà già all'ingresso, nello zaino, il cibo e le bevande necessarie per le pause. Il Responsabile di plesso avrà cura di avvisare i genitori delle misure di sicurezza adottate a norma del Protocollo di sicurezza. Il personale non potrà essere distratto da altri servizi in quanto sottrae l'attenzione alla vigilanza, se ne assume tutta la responsabilità e ne risponderà per inadempienza.

4. VIGILANZA A SEGUITO DI USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE PER RECARSÌ AI SERVIZI

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo secondo il piano di funzionamento citato, avvisando il collaboratore di piano, controllandone il rientro, il tempo in cui sono stati fuori e il numero complessivo di uscite nella giornata che saranno riportate su un apposito foglio di uscite con ora di uscita e di rientro. Trascorsi 10 minuti, deve avvisare il collaboratore scolastico del mancato rientro. Il **coordinatore di classe** farà un report settimanale al responsabile di plesso delle uscite e il responsabile di plesso monitorerà eventuali uscite temporanee di alunni di classi diverse.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In caso di presenza di finestre apribili nei servizi igienici, i collaboratori scolastici vigileranno rigorosamente che queste durante l'uso dei servizi non vengano aperte dagli alunni sia ai piani alti per pericolo sporgenza e caduta dell'alunno che ai piani bassi per pericolo di fuga dell'alunno. Vigilare altresì che sull'utilizzo improprio delle uscite di sicurezza e dell'uscita principale.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **deve essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.**

Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale, comunicazioni). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai collaboratori scolastici.

Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell'edificio scolastico, se non per attività programmate e deliberate dagli OO.CC. per le quali si è in possesso dell'autorizzazione scritta del genitore. La sorveglianza dei Docenti si deve estendere anche agli ambienti e ai materiali in dotazione, perché il loro impiego sia non solo sicuro e corretto ma, prima ancora, educativo. E' importante comunicare tempestivamente ai Responsabili di plesso anomalie, pericoli e manomissioni notati negli ambienti e nei materiali scolastici per gli interventi correttivi del caso.

5. VIGILANZA A SEGUITO DEL CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. E' evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente, solo se impegnato in altra classe, si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, **l'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.** I docenti, liberi, nell'ora successiva alla lezione, non abbandoneranno l'aula, ma aspetteranno il cambio.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

6. VIGILANZA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni con disabilità. In nessun caso gli alunni con disabilità vanno lasciati soli e senza vigilanza di una o più delle seguenti figure: docente curricolare, docente di sostegno, collaboratore scolastico di turno. Il docente di classe, il docente di sostegno e il collaboratore scolastico accolgono l'alunno disabile all'inizio delle lezioni e lo accompagnano all'uscita alla fine delle lezioni, lo consegnano solo nelle mani del genitore o di un adulto delegato secondo le modalità previste dalla norma vigente e riconosciuto dai docenti. Lo vigileranno costantemente durante qualsiasi spostamento all'interno dell'edificio scolastico e nelle pertinenze compreso l'ingresso/uscita a/dai servizi igienici, palestra, laboratori e durante le emergenze (evacuazione, allarme antincendio e qualsiasi situazione di rischio e pericolo).

7. VIGILANZA A SEGUITO INGRESSO ESTRANEI NEI LOCALI SCOLASTICI

I responsabili di plesso, i docenti e i collaboratori scolastici e gli addetti alla vigilanza non consentiranno l'accesso agli estranei nell'edificio e nelle sue pertinenze durante le lezioni o a genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni

8. VIGILANZA OPERAZIONI SALITA E DISCESA DALLO SCUOLABUS - se attivo

La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus.

Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente e/o da ditte private nel cui rapporto famiglie-ente/ditta non ha competenza e responsabilità la scuola (motivo per cui qualsiasi disservizio

va comunicato direttamente all'ente/ditta interessata con cui le famiglie dovranno confrontarsi direttamente), i docenti e i collaboratori scolastici del plesso di VITO INFERIORE avranno cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- La responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa dal bus e salita dallo scuolabus durante l'orario ordinario, ingresso e uscita dal plesso scolastico di Vito Inferiore. Durante le predette operazioni la responsabilità del personale è dall'ingresso degli alunni nelle pertinenze della scuola con un collaboratore incaricato all'accoglienza e all'uscita fino alla consegna da parte del docente al predetto collaboratore/i al personale addetto al servizio trasporto dello scuolabus. All'arrivo al punto di raccolta, per i turni previsti, sarà presente un collaboratore incaricato di supporto alle attività di consegna dei minori alle famiglie. Ai sensi delle norme vigenti i collaboratori incaricati avranno il compito di assicurarsi che la vigilanza sui minori sia continuativa sino alla consegna degli stessi adulti di riferimento.

Pertanto, relativamente al servizio scuolabus, gestito dall'Ente locale competente e/o da ditte private delegati dai genitori, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di: al **momento dell'uscita** da scuola, consegnarli all'assistente /autista che verrà a ritirarli all'ingresso nelle pertinenze della scuola. Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità del docente o del collaboratore scolastico a quella assistente dello scuola bus che li accoglierà.

Qualora si verificano casi di alunni che all'uscita non siano presi in consegna da alcuno o qualora i servizi di trasporto ritardino, i docenti, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato all'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) ai quali chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate), convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico; I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare l'art.47 comma 1, lett. a) del CCNL scuola 2007 (Tab.A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL individua per i collaboratori mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come *"controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni "nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47"*. I collaboratori scolastici non devono lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori.

I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta del cortile scolastico, al momento dell'uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico o i collaboratori di Dirigenza. I genitori degli alunni che utilizzano scuolabus privati, devono produrre delega di ritiro dei propri figli ai responsabili del trasporto. Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA IN GENERALE

Ingresso: Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. I collaboratori scolastici e/o eventuali addetti alla vigilanza vigileranno sull'ordinato ingresso man

mano che gli alunni entrano. I responsabili di plesso si accerteranno che il collaboratore scolastico e l'addetto alla vigilanza si attengano alle disposizioni impartite.

I responsabili di plesso, i collaboratori scolastici e gli addetti alla vigilanza non consentiranno che alunni non autorizzati (anche alunni interni all'istituto) entrino nelle pertinenze dell'edificio prima dell'inizio delle lezioni, comunicando al Dirigente Scolastico o al suo delegato eventuali problematiche incontrate.

Non consentiranno, altresì, che persone non autorizzate entrino nelle pertinenze dell'edificio durante l'ingresso, l'uscita e durante le ore di lezione.

Uscita: L'uscita deve avvenire rigorosamente in fila distanziati con un alunno apri-fila e un alunno chiudi-fila individuato dal docente dell'ultima ora. Gli alunni si prepareranno e usciranno secondo l'ordine indicato nel piano delle uscite che si richiama integralmente evitando di sovrapporre le classi e lasciando defluire prima la classe precedente e poi una alla volta le altre, con attenzione particolare nel caso di uso di scale.

In particolare, in presenza di rampe di scale con ringhiera e spazio di affaccio (cd. "tromba delle scale") su di un lato, vigilare rigorosamente affinché gli alunni defluiscano mantenendosi vicini al lato parete senza sporgersi dalla ringhiera e mantenendo la file per due. Garantire che il deflusso sia ordinato e accertarsi che gli alunni non restino incustoditi nelle pertinenze dell'edificio. Non lasciare il posto di lavoro senza la certezza che nell'edificio e nelle pertinenze esterne non siano rimasti alunni in attesa dei genitori. Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola e si richiama l'attenzione al Piano delle uscite allegato.

Gli alunni devono essere accompagnati fino all'uscita e consegnati al genitore o altro soggetto da questi delegato intendendo anche lo scuolabus che è tenuto a prelevare l'alunno alla fine dell'orario scolastico e non oltre così come è tenuto a consegnarlo alla scuola all'orario di ingresso e che stazionerà già all'uscita, nell'area di sosta, secondo orari stabiliti. La delega vale fino a revoca o rettifica scritta della parte delegante e comunque soltanto per ciascun segmento del I ciclo d'Istruzione, ovvero le deleghe vanno prodotte per tutti gli ordini di scuola e valgono fino a revoca o rettifica. La delega dovrà essere corredata da documento d'identità del delegato e dei genitori o tutori deleganti, firmata in presenza del Dirigente o suo delegato (responsabile di plesso) da entrambi i genitori e per accettazione dal delegato, raccolta dai responsabili di plesso e consegnata in segreteria per la conservazione agli atti.

Si ricorda che l'alunno/a verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da parte del genitore o del delegato o per conoscenza personale del genitore o del delegato da parte del personale.

Qualora si verificano casi di alunni che all'uscita non siano presi in consegna da alcuno o qualora i servizi di trasporto ritardino, i docenti, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) alla quale chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

Ricordare che l'**obbligo di vigilanza** non è limitato all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo fino alla riconsegna al genitore o a persona da lui delegata nelle modalità di legge. A questo proposito si vedano anche gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile. Si chiede pertanto alle SS.LL di attenersi alle disposizioni contrattuali e a quelle che qui seguiranno e di predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso ed il coordinamento con i collaboratori di Dirigenza e con DSGA. In allegato alla presente circolare il Piano di uscita quotidiano delle singole classi per plessi da leggere con cura e attenzione e da organizzare preventivamente anche con gli alunni coinvolgendoli nei modi opportuni a seconda dell'età. Il Piano va rispettato sia per le uscite del Tempo normale nonché per le uscite dalle attività extracurricolari relativamente alle classi presenti per tutti gli ordini di scuole.

PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

- All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori all'ingresso dell'area di pertinenza . All'uscita possono essere ritirati nelle aree cortilizie della scuola , secondo l'ordine previsto dal piano delle uscite e prevenendo assembramenti;

- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta (firmata da entrambi i genitori o tutori o genitori ad affidamento congiunto; in presenza di unico genitore affidatario e di tutore farà fede sentenza del tribunale; in presenza di genitore vedovo farà fede autodichiarazione di stato di famiglia) solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età. La delega, vale fino a **revoca o rettifica** scritta della parte La delega dovrà essere corredata da documento d'identità del delegato e dei genitori o tutori deleganti, firmata in presenza del Dirigente o suo delegato (responsabile di plesso) da entrambi i genitori e per accettazione dal delegato, raccolta dai responsabili di plesso e consegnata in segreteria per la conservazione agli atti.

- I docenti, i responsabili di plesso e i collaboratori scolastici vigileranno affinché l'alunno all'uscita venga consegnato al genitore affidatario o unico responsabile o a persona da questi delegata (nel caso di servizio trasporto al responsabile del bus).

Si ricorda che l'alunno/a verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da parte del genitore o del delegato o per conoscenza personale del genitore o del delegato da parte del personale.

- Per nessuna ragione si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno.

- Per nessuna ragione il bambino deve essere consegnato a persona diversa dal genitore deputato al ritiro o a suo delegato;

- Qualora si verificano casi di alunni che all'uscita non siano presi in consegna da alcuno o qualora i servizi di trasporto ritardino, i docenti, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) alla quale chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Gli alunni devono essere accompagnati e consegnati individualmente ai genitori al portone di uscita della scuola;

- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta (firmata da entrambi i genitori o tutori o genitori ad affidamento congiunto; in presenza di unico genitore affidatario e di tutore farà fede sentenza del tribunale; in presenza di genitore vedovo farà fede autodichiarazione di stato di famiglia) solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età. La delega, vale fino a **revoca o rettifica** scritta della parte delegante La delega dovrà essere corredata da documento d'identità del delegato e dei genitori o tutori deleganti, firmata in presenza del Dirigente o suo delegato (responsabile di plesso) da entrambi i genitori e per accettazione dal delegato, raccolta dai responsabili di plesso e consegnata in segreteria per la conservazione agli atti.

- I docenti, i responsabili di plesso e i collaboratori scolastici vigileranno affinché l'alunno all'uscita venga consegnato al genitore affidatario o unico responsabile o a persona da questi delegata (nel caso di servizio

trasporto al responsabile del bus). Si ricorda che l'alunno/a verrà consegnato solo previa presentazione del documento di riconoscimento da parte del genitore o del delegato o per conoscenza personale del genitore o del delegato da parte del personale.

- Per nessuna ragione si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell'alunno.
- i docenti, i responsabili di plesso e i collaboratori scolastici non sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno;
- Qualora si verificano casi di alunni che all'uscita non siano presi in consegna da alcuno o qualora i servizi di trasporto ritardino, i docenti, cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) alla quale chiederà di rintracciare i genitori. I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.
- i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

OBBLIGHI DI VIGILANZA RELATIVI AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

Si ricorda ai collaboratori di vigilare su:

- divieto di accesso agli estranei nell'edificio durante le lezioni
- divieto di introdurre genitori degli alunni nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni per colloqui con gli insegnanti
- classi lasciate dal docente allontanatosi per gravi e comprovati motivi dal posto di lavoro dandone immediata comunicazione all'ufficio di segreteria
- divieto di far introdurre estranei non autorizzati dal dirigente
- divieto di far introdurre cibi e bevande dall'esterno per l'intervallo.

Ogni alunno avrà già all'ingresso, nella cartella, il cibo e le bevande necessarie per le pause.

Il personale distratto dalla presenza di estranei sottrae l'attenzione alla vigilanza, se ne assume tutta la responsabilità e ne risponderà per inadempienza;

- cambio dell'ora
- intervallo
- porta d'ingresso principale, porte secondarie e/o di emergenza, per impedire uscite non autorizzate – anche se temporanee – degli allievi durante le lezioni;
- accesso ai servizi igienici e permanenza negli stessi, assicurandosi che sia rispettato il divieto di fumo (lì dove ci sia il rischio);
- accesso di figure esterne (siano essi genitori, esperti, venditori e figure istituzionali che non abbiano concordato la visita con il dirigente scolastico o con un suo delegato);
- divieto di accesso a genitori per consegna di cibo o materiale dimenticato dagli alunni a casa, durante le ore di lezione. L'unico alimento permesso è quello che ogni singolo alunno porterà da casa nella

sua cartella al momento dell'ingresso a scuola e di cui le singole famiglie sono responsabili. Tanto perché i collaboratori o gli addetti alla vigilanza non devono lasciare la vigilanza al piano per ingresso improprio di persone esterne.

- Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Autorità di Pubblica Sicurezza presente sul territorio (Stazione locale dei Carabinieri o Ufficio di Polizia Municipale) alla quale chiederà di rintracciare i genitori.

DISPOSIZIONI FINALI E LORO DIFFUSIONE

- I Responsabili di plesso si accerteranno che i docenti, il collaboratore scolastico e l'addetto alla vigilanza si attengano alle disposizioni impartite. Il DSGA e i collaboratori di dirigenza ne avranno la supervisione
 - . - Si richiama l'attenzione dei collaboratori di dirigenza, dei responsabili di plesso e del DSGA non solo al rispetto delle presenti disposizioni, ma anche alla partecipazione del presente documento al personale neoimpresso che man mano prenderà servizio e al personale supplente che si avvicinerà nel corso dell'anno scolastico.
 - Si precisa inoltre che con il termine "pertinenze" si intendono tutti gli spazi interni ed esterni dell'edificio scolastico, a partire dal cancello di ingresso.
 - Le deleghe devono essere protocollate e conservate agli atti a cura della segreteria e rese in copia ai responsabili di plesso.
 - I modelli di delega(che ad ogni buon fine si allegano) sono reperibili sul sito web dell'istituto.
 - In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare da parte degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il Dirigente scolastico o la Vicepresidenza.
 - I docenti devono, altresì, vigilare con attenzione sulle attività degli alunni nei laboratori, nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e i regolamenti.
 - Durante il tragitto tra le aule, le palestre, i laboratori, le mense e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in orario, pertanto ciascun docente deve prelevare gli alunni della propria ora di lezione della classe di appartenenza, secondo l'orario di servizio in vigore e riaccompagnarli nella loro stessa aula al termine dell'attività; quindi è necessario sospendere la lezione qualche minuto prima del suono della campanella successiva per fare in modo che gli alunni si preparino per il ritorno in aula in tempo utile per la lezione successiva.
 - Le presenti disposizioni sono pubblicate sul sito web della scuola e attraverso il sito notificate ai destinatari secondo la normativa vigente. I responsabili di plesso, i docenti e i collaboratori si impegneranno a seguirne e rispettarne tutte le specifiche istruzioni, attentamente esaminatee comprese e a condividerle con alunni e genitori. Le presenti direttive integrano, completano e chiariscono quanto previsto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza. Sono un richiamo a norme già esistenti che è sempre bene rammentare, anche per sensibilizzare tutta la comunità alla consapevolezza del rispetto delle regole che è necessario in ogni civile convivenza.
 - Agli alunni e alle persone in indirizzo della presente, è raccomandato di accogliere le presenti direttive come espressione di attenzione, di cura e soprattutto di contributo alla sicurezza, al benessere e al successo formativo dell'alunno e del personale.
- Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nelle presenti direttive.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serafina Corrado

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993